

REGOLAMENTO SUI DIRITTI, DOVERI E MANCANZE DISCIPLINARI DEGLI STUDENTI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 7 "RITA LEVI MONTALCINI"

- approvato dal Collegio dei docenti in data 20/04/2023 con delibera n. 2-20/4/23
- approvato dal Consiglio dell'Istituzione in data 26/4/2023 con delibera n. 11

Premessa

La scuola, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva sia della cultura dell'osservanza delle regole sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri.

Il compito della scuola è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità.

Obiettivo delle norme introdotte con il presente regolamento, non è solo la previsione di sanzioni più rigide e più adeguate a rispondere a fatti di gravità eccezionale, quanto piuttosto la realizzazione di un'alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti.

L'insieme dei doveri-diritti che reciprocamente lega le varie componenti scolastiche si basa su due principi fondamentali:

- il rispetto da parte di ciascuno della dignità propria ed altrui e il dovere-diritto derivante da un corretto approccio critico alla conoscenza, privo di pregiudizi di qualsiasi tipo.
- Gli impegni assunti dalle varie componenti della comunità scolastica sono esplicitati nel patto educativo di corresponsabilità al quale si rimanda.

Nel Regolamento si troveranno i termini "studente, alunno, allievo, bambino", utilizzati quali semplificazione di scrittura, con l'intento di non appesantire il testo inserendo le desinenze maschili e femminili. Nella pratica educativa, tuttavia, teniamo presente la necessità di considerare la persona nella sua specificità e peculiarità, anche di genere.

Art. 1

Diritti e doveri degli studenti

Sono riconosciuti e garantiti agli studenti, salvo altri riconosciuti da specifiche disposizioni di legge, i seguenti diritti e doveri, previsti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007), nonché dallo Statuto dell'Istituto Comprensivo Trento 7 "Rita Levi Montalcini" (artt. 22 e 23):

Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee, ad un apprendimento attento al pieno sviluppo della propria personalità in tutte le sue dimensioni, idoneo a consentirne la prosecuzione degli studi, la capacità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, la partecipazione consapevole alla vita civile, economica e sociale della comunità. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto a frequentare la scuola con serenità e tutelato da azioni di bullismo e aggressività;
5. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il dirigente scolastico e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
6. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti della scuola secondaria di primo grado o i genitori possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione.
7. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
8. Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della cultura di ciascuno studente, nell'ottica dell'integrazione e del rispetto della cultura italiana.
9. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a. un'adeguata educazione e istruzione;

- b. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- c. offerte formative aggiuntive e integrative;
- d. iniziative concrete per il recupero di situazioni di difficoltà, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- e. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti;
- f. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- g. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente e pulito l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola, anche differenziando correttamente i rifiuti, garantendo ordine e pulizia nelle aule, nei bagni e negli spazi comuni.

art. 2

Sanzioni per gli studenti della scuola primaria

Nella scuola primaria, in considerazione dell'età degli studenti, al fine della individuazione e irrogazione delle sanzioni, è necessario porre particolare attenzione al carattere educativo dei provvedimenti da adottare, in modo da accompagnare lo sviluppo nel bambino della consapevolezza dell'esistenza e del rispetto delle regole della comunità scolastica. Nell'irrogazione dei provvedimenti saranno prese in particolare considerazione le caratteristiche di ciascuno studente, anche in relazione alla presenza di bisogni educativi speciali, sentiti anche i referenti inclusione.

A seguito della rilevazione di eventuali mancanze, i docenti utilizzeranno le seguenti modalità, poste secondo un ordine di gravità:

- a. richiamo orale da parte del docente;
- b. promozione di attività didattiche che inducano alla riflessione sui comportamenti, anche mediante attività a favore della comunità scolastica;
- c. richiamo scritto sul libretto personale da parte del docente con firma dei genitori;
- d. colloquio con i genitori o con i responsabili del minore;
- e. lettera alla famiglia da parte del dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe.

Nella rilevazione delle eventuali mancanze, i docenti valuteranno la responsabilità individuale dell'alunno, non comminando di norma sanzioni disciplinari collettive.

art. 3

Sanzioni per gli studenti della scuola secondaria

Derivano in particolare dalla premessa e dai diritti riconosciuti, i seguenti doveri degli studenti e le conseguenti mancanze:

Doveri (DPR 249/98)	Mancanze sanzionabili
<p>A. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. non effettuazione dei compiti assegnati 2. non comunicare alla famiglia quanto la scuola richiede (note, circolari, ...) 3. non portare a scuola i permessi e le autorizzazioni richieste ai genitori 4. svolgimento in classe di attività diverse da quelle previste nell'ora di lezione in corso (es. compiti di altre materie, ...) e/o l'utilizzo di strumenti/materiale non didattici (apparecchi audio, cellulari, tablet, dispositivi elettronici, carte da gioco, riviste, ecc.) non autorizzati dal docente, che impegnino lo studente in attività non attinenti alla didattica della lezione in corso 5. non presentarsi a scuola con puntualità, provvisti dell'occorrente per l'attività didattica 6. non restituire i temi e le prove scritte debitamente firmati 7. assenze "strategiche" 8. ripetute assenze o ritardi ingiustificati 9. ritardare il rientro in aula al cambio dell'ora e bighellonare per i corridoi dell'istituto 10. uscita dall'aula senza il permesso dell'insegnante 11. uscita dalla scuola senza il permesso dell'insegnante
<p>B. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. assumere comportamenti violenti e aggressivi nei confronti degli altri 2. usare un comportamento irrispettoso o un linguaggio offensivo, volgare, razzista, omofobo o sessista per rivolgersi ai compagni e al personale della scuola 3. atti o parole che tendono ad emarginare altri alunni 4. appropriazione, occultamento o danneggiamento volontario di cose altrui 5. utilizzare le fotocamere, le videocamere o i registratori vocali, inseriti all'interno di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici, in assenza di un esplicito e manifestato consenso dell'interessato 6. omertà da parte di chi, reso partecipe online di messaggi/immagini che non solo violano il diritto alla privacy, ma possono ledere l'immagine, l'integrità e la dignità della persona, ma non li denuncia o di chi assiste a fenomeni di bullismo, ma non prende le difese della vittima e/o non denuncia la situazione 7. diffusione e trattamento improprio di dati personali

	<p>acquisiti mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, che non solo violano il diritto alla privacy, ma possono ledere l'immagine, l'integrità e la dignità della persona (cfr e-policy d'Istituto)</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. usare in modo inadeguato i social per offendere, farsi beffe, ingannare, indurre a compiere azioni inadeguate, diffondere immagini o registrazioni non autorizzate 9. atti di bullismo o di cyberbullismo: assunzione di comportamenti irrispettosi, ingiuriosi, omertosi e/o a sfondo razzista, atteggiamenti provocatori, intimidatori, estorsivi ed offensivi nei confronti del personale della scuola e dei compagni, eventuali aggressioni, soprattutto se ripetute e continuative, anche tramite i social (cfr e-policy d'Istituto) 10. cessione volontaria delle proprie credenziali (user PC, posta istituzionale) 11. impossessarsi delle credenziali altrui
<p>C. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. atteggiamenti e linguaggio non consoni all'ambiente scolastico, anche in relazione all'abbigliamento 2. comportamento di disturbo o interventi inopportuni, nei modi e nel contenuto, durante le lezioni 3. falsificazione delle firme 4. tenere accesi telefoni cellulari a scuola (salvo che per attività connesse con la didattica che lo prevedono) durante le uscite didattiche e viaggi d'istruzione (salvo nei momenti espressamente concordati). In caso di trasgressione gli stessi oggetti possono essere ritirati e restituiti al termine delle lezioni agli studenti o, se la trasgressione è reiterata, ai genitori 5. alterare, danneggiare o occultare registri, documenti scolastici e libretto personale
<p>D. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli plessi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. spostarsi all'interno dell'edificio scolastico da solo o in gruppo non mantenendo un comportamento corretto ed auto controllato 2. non trascorrere la ricreazione negli spazi e secondo le regole concordate 3. non avere a disposizione i documenti richiesti dalla scuola nelle diverse attività curricolari ed extracurricolari (libretto personale, documenti di riconoscimento nelle uscite ...) 4. tenere un comportamento scorretto durante la mensa 5. fumare all'interno dell'edificio scolastico e nelle zone di pertinenza, comprese le sigarette elettroniche 6. introdurre a scuola materiali e sostanze non compatibili con lo svolgimento delle lezioni, in particolare oggetti potenzialmente pericolosi o nocivi (es. accendini, coltellini, sostanze alcoliche ...) 7. lanciare oggetti con possibili conseguenze pericolose
<p>E. Gli studenti sono tenuti a</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. accesso non autorizzato alle aule speciali

<p>utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.</p>	<p>(laboratori, palestra, spogliatoi, sala insegnanti)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. non rispettare le regole per l'utilizzo corretto o utilizzare in maniera fraudolenta le strumentazioni informatiche e telematiche messe a disposizione dall'Istituto ivi compreso accedere a contenuti inappropriati o vietati 3. utilizzare in modo fraudolento la rete internet d'istituto 4. danneggiare strutture, arredi, materiali della scuola, pubblici o di uso collettivo per negligenza, incuria, trascuratezza o dolo 5. violare intenzionalmente le disposizioni di sicurezza e i regolamenti interni degli spazi attrezzati (es. laboratori, mensa e altri spazi comuni) 6. appropriarsi di materiali, oggetti scolastici o privati
<p>F. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. non mantenere l'ordine e la pulizia degli ambienti

Altri comportamenti non elencati possono essere comunque sanzionabili purché rientranti nei doveri dello studente individuati dal DPR 249/98.

Nella rilevazione delle eventuali mancanze, i docenti valuteranno la responsabilità individuale dell'alunno, non comminando di norma sanzioni disciplinari collettive.

art. 4

Tipologia delle sanzioni e soggetti competenti a irrogarle

La funzione educativa della sanzione disciplinare rafforza la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Nell'attuazione delle sanzioni ci si ispira al principio di gradualità, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa. Inoltre le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno. Ogni sanzione disciplinare è accompagnata da una motivazione che ne chiarisce la natura educativa.

Oltre alle modalità più tradizionali di richiamo e sanzione sono individuate anche le possibilità di applicare, sia come sanzioni autonome sia come misure accessorie, alcune attività come ad esempio, attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, la frequenza di specifici corsi su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte) che inducono lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.

Tutte le infrazioni accertate costituiranno elementi utili al fine della valutazione della capacità relazionale riportata sul documento di valutazione quadrimestrale. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

La procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari a carico di studenti con Bisogni Educativi Speciali, in particolare di quelli certificati ai sensi L. 104/92, deve prevedere un'attenta e approfondita valutazione della situazione personale dell'alunno, un'analisi delle cause che hanno generato il comportamento sanzionabile e coinvolge necessariamente il Coordinatore inclusione di Istituto.

In situazioni di particolare gravità la scuola si attiverà per favorire l'intervento di tipo psicologico con risorse esterne o interne.

Restano salvi gli altri provvedimenti disciplinati dalla Legge per cui il Dirigente Scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art 361 c.p..

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia entro tre giorni, come espresso nell'art. 6.

	Interventi educativi graduati e sanzioni	Procedure relative al singolo intervento e soggetti competenti
a	Richiamo verbale. Comunicazione scritta alla famiglia sul libretto personale. Infrazioni: A da 1 a 10; B da 1 a 4; C 1 e 2; D da 1 a 6; E 1 e 2; F.	Da parte dell'insegnante anche di classe diversa
b	Richiamo scritto allo studente e comunicazione scritta o per via telefonica alla famiglia con annotazione sul registro. Assegnazione di lavori scolastici domestici come ricerche o elaborazione testi come riflessione dell'argomento oggetto di sanzione o compiti aggiuntivi. Reiterate infrazioni che determinano il richiamo verbale Infrazioni tipo A 11; B 5, 6, 7, 10; C da 3 a 5; D 7; E da 3 a 6	Da parte dell'insegnante anche di classe diversa
c	Sospensione temporanea dell'attività in corso con allontanamento dalla classe e comunicazione alla famiglia. Assegnazione di lavori scolastici domestici come ricerche o elaborazione testi come riflessione dell'argomento oggetto di sanzione o compiti aggiuntivi. Salvo denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art 361 c.p. Reiterate infrazioni già segnalate della tipologia B; C; D; E Infrazioni: B11 e con conseguenze gravi B; D 1 e 6; E da 2 a 6.	Da parte dell'insegnante di classe o di classe diversa e annotazione sul registro di classe
d	Convocazione immediata della famiglia per un colloquio per le mancanze A 11; Convocazione della famiglia per un colloquio per mancanze continuate già precedentemente segnalate con comunicazione	Da parte dell'insegnante di classe coordinatore di classe sentito il dirigente scolastico o suo delegato

	<p>scritta e/o telefonica.</p> <p>Assegnazione di lavori per la comunità scolastica come sistemazione e pulizia di spazi comuni anche in orario extrascolastico. Salvo denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art 361 c.p..</p>	
e	<p>Convocazione immediata del genitore per l'allontanamento tempestivo dell'alunno (B 1 mancanza grave di autocontrollo)</p>	Insegnante di classe sentito il dirigente scolastico
f	<p>Risarcimento del danno provocato (sanzione pecuniaria).</p> <p>Assegnazione di lavori per la comunità scolastica come sistemazione e pulizia di spazi comuni anche in orario extrascolastico, salvo denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art 361 c.p..</p> <p>Infrazioni: E.</p>	Dirigente scolastico
g	<p>Sospensione da uno a tre giorni o da attività specifica, con la possibilità di esclusione eventualmente anche da uno o più viaggi di istruzione o attività extracurricolari.</p> <p>Ripetute infrazioni già segnalate</p> <p>Infrazioni B 8 e 9</p>	Componente docenti del Consiglio di classe
h	<p>Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni.</p> <p>Assegnazione di lavori per la comunità scolastica come sistemazione e pulizia di spazi comuni anche in orario extrascolastico, attività di volontariato in strutture sociali, salvo denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art 361 c.p..</p> <p>Ripetute infrazioni già segnalate</p>	Componente docenti del Consiglio di classe
i	<p>Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni. Se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. <p><u>Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.</u></p>	Consiglio dell'Istituzione Scolastica, sentito il Consiglio di classe

	<p>Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.</p> <p>Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.</p> <p>Infrazioni: B 9, D da 4 a 7; E da 2 a 6</p>	
l	<p>Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.</p> <p>E' prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. <p>Infrazioni: B 9, E da 2 a 6</p>	<p>Consiglio dell'Istituzione Scolastica, sentito il Consiglio di classe</p>
m	<p>Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi in caso di violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie e reati che comportino situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.</p> <p>Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto L ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate.</p> <p>Infrazioni: B 9, E da 2 a 6</p>	<p>Consiglio dell'Istituzione Scolastica, sentito il Consiglio di classe</p>

La scuola si fa tramite tra il servizio trasporti e la famiglia segnalando le infrazioni comunicate dall'autista e dagli alunni.

art. 5

Criteri generali per l'irrogazione delle sanzioni

Ai fini della determinazione dei fatti accaduti e limitatamente allo scopo di assumere il maggior numero di elementi a disposizione per circostanziare gli eventi, il dirigente scolastico o un suo delegato invita lo studente ad esporre le proprie ragioni, anche senza aver preventivamente informato le famiglie.

Gli organi deputati ad adottare le sanzioni previste dal presente Regolamento, prima di formalizzare la propria decisione, possono ascoltare gli studenti accompagnati dai loro genitori previa convocazione. In caso di grave impedimento, lo studente interessato o i

genitori possono produrre una memoria scritta. La mancata comparizione non costituisce motivo di impedimento all'adozione dei provvedimenti.

Qualsiasi sanzione che prevede l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può venire assegnata solo previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Prima di irrogare la sanzione che comporta l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'istituzione scolastica attiva ogni intervento utile per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Durante i periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni la scuola promuove, insieme ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Il dirigente scolastico può adottare misure cautelari di allontanamento immediato dello studente dalla comunità scolastica, in attesa dell'esame da parte del consiglio dell'istituzione dei provvedimenti di sua competenza.

Nelle sedute del consiglio di classe alla presenza dei rappresentanti dei genitori, i docenti aggiornano l'organo relativamente alle sanzioni irrogate.

Per le sanzioni irrogate dal consiglio dell'istituzione, esso è convocato in via straordinaria con procedura d'urgenza dal presidente su richiesta motivata del dirigente scolastico.

Le decisioni degli organi collegiali (consiglio di classe componente docente, consiglio dell'istituzione e organo di garanzia), adeguatamente motivate, sono assunte a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; nel caso di parità il voto del presidente vale doppio.

La procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari a carico degli studenti con bisogni educativi speciali, certificati ai sensi della legge n. 104/92, prevede che il consiglio di classe possa acquisire il parere preventivo da parte degli specialisti che saranno in ogni caso informati del procedimento attivato.

La sanzione disciplinare irrogata è immediatamente esecutiva: l'impugnazione all'organo di garanzia, di cui all'articolo successivo, non ne sospende l'efficacia salvo decisione esplicita dell'organo di garanzia stesso.

Qualora il procedimento disciplinare non si concluda entro il termine delle lezioni, l'organo competente ad irrogare la sanzione può decidere che l'applicazione dell'eventuale sanzione avvenga durante l'anno scolastico successivo.

Le sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica vengono inserite nel fascicolo personale dello studente.

art. 6

Organo di garanzia

Presso l'Istituto Comprensivo Trento 7 "Rita Levi Montalcini" è istituito l'Organo di Garanzia, costituito da due genitori, da un docente e dal dirigente scolastico.

Il Consiglio d'Istituto nomina i genitori e il docente dell'Organo di Garanzia, scegliendoli fra i genitori degli alunni iscritti e fra i docenti con contratto a tempo indeterminato.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un membro dell'Organo di Garanzia.

L'Organo di Garanzia dura in carica tre anni e si rinnova a settembre prima dell'inizio delle lezioni.

Compito dell'Organo di Garanzia è quello di tentare di conciliare le parti coinvolte nei provvedimenti disciplinari gravi, che di volta in volta vengono presi in esame.

In caso di parità prevale il voto del Dirigente.

Entro 3 giorni dalla comunicazione della sanzione disciplinare che preveda la sospensione, i genitori possono presentare ricorso all'Organo di Garanzia, che risponde ai ricorrenti nel più breve tempo possibile.